

COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

www.comune.nizzadisicilia.me.it comune.nizzadisicilia@pec.it

DETERMINAZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE N. 420 DEL 12/06/2024 REG.GEN N.12 DEL 12/06/2024

OGGETTO:

ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO ANNO 2020- APPROVAZIONE RUOLO INSOLUTI ORDINARIO COATTIVO

IL COMANDANTE

TENUTO CONTO che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili;

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e succ. mod. ed in particolare è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria e che, con riferimento alle sanzioni amministrative al CdS, dispone che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS.... Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)";

CONSIDERATO altresì che in base ai nuovi principi contabili di cui sopra si dovrà far riferimento alla data di notifica dell'atto (in quanto è la notifica che rende l'obbligazione esigibile) e non alla data di violazione;

VISTA la nuova disciplina dell'articolo 202 del Codice della Strada, introdotta con il Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 che dispone "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. "omissis"... Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

VISTA la disciplina dell'art. 201 del Codice della Strada

CONSIDERATE le disposizioni di cui all'art. 202 del codice della strada le quali ammettono il pagamento dell'importo per le violazioni al Codice della Strada in determinate condizioni con una riduzione del 30%. I termini per usufruire di questa agevolazione sono di 5 giorni dalla contestazione sul posto (verbale consegnato al trasgressore direttamente dall'agente accertatore) o notifica del verbale. Nei casi degli avvisi lasciati sui veicoli in sosta, la somma riportata è già ridotta del 30% e può essere pagata usufruendo dell'agevolazione fino alla notifica. Caso contrario, il verbale verrà notificato con l'importo previsto per la violazione e la somma da versare sarà ridotta del 30% se pagata nei 5 giorni successivi alla notifica più le spese di notifica da corrispondere integralmente.

CONSIDERATO che:

- a. il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
- b. se il trasgressore effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, tale somma è ridotta del 30 per cento;
- c. il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge 689/1981.

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore quindi tutte le violazioni al codice della strada vengono accertate, contestate, notificate e pagate nei seguenti termini:

- 1. violazioni al codice della strada accertate con preavviso in assenza del trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate prima della notifica o entro cinque giorni dalla notificazione;
- 2. violazioni al codice della strada accertate con verbale di contestazione e notificate immediatamente al trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate entro cinque giorni dalla notificazione;
- 3. violazioni al codice della strada dal sesto giorno e entro sessanta giorni dalla notificazione devono essere pagate in misura pari al minimo fissato dalle singole norme;
- 4. violazioni al codice della strada non pagate entro sessanta giorni dalla notificazione comportano l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo.

DATO ATTO che l'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica entro 60/70 giorni dall'accertamento se si tratta di trasgressore e/o obbligato in solido residente in Italia mentre provvede entro 365 giorni in caso di obbligato in solido residente all'Estero.

CHE è stato predisposto il ruolo per la riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28.01.1988 n.43 e s.m.i;

VISTA la minuta di ruolo relativo alle sanzioni amministrative del C.D.S. anno 2020 trasmessa all'Agenzia delle Riscossioni Entrate con prot n. 2023900001-27/12/2023;

VISTA, in relazione alla summenzionata entrata, la fornitura 37020231227453900000 0 elaborata il 27.12.2023 da detta Società nei cui modelli (MDRUO1A - intercalari ruolo) sono inclusi i contribuenti a cui verrà applicata l'esazione coatta;

VISTO che il ruolo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, dopo il controllo formale eseguito dal competente ufficio della Polizia Locale è stato reso esecutivo in data 04/03/2024 e i connessi modelli (Mod.MDRU00 e MDRU004) sono stati restituiti con raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, a sua volta, li dovrà consegnare all'agente della riscossione per le attività di esazione;

VISTO che la lista dei soggetti insoluti inerente il ruolo ordinario coattivo delle sanzioni amministrative al C.D.S. anno 2020, è costituita da n. 100 articoli per un carico totale di € 6.126,00;

RITENUTO di dover approvare il ruolo sopra indicato;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale e il vigente regolamento della contabilità;

VISTO il D.lgs. 18.08.200 n. 267;

VISTA la Determinazione sindacale n.50 del 07/11/2023;

DETERMINA

1) – Approvare il ruolo ordinario coattivo delle sanzioni amministrative al C.D.S. anno 2020, costituito da n.100 articoli per un carico totale di €6.126,00,

2) – Incaricare l'Ufficio ragioneria per la definizione delle fasi successive all'esecutività del ruolo.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lo Presti Danielé

COMANDANTE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs N. 267/2000, dell'art. 53 della L. 142/90, recepito con l'art. 1, lettera "I" della L.R. n. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n.30.

NIZZA DI SICILIA, IÌ 12/06/2024

Il Responsabile dell'Oorpo di Polizia Locale Lo Presi Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE							
	5/2011, è stato pu	ubblicato	della Legge n. 69/2009 e dell'art. 12 all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente Reg. n				
Nizza di Sicilia, lì							
L'Addetto alla Pubblicazione	Resp. Albo Pretorio On-Line		Il Segretario Comunale				
			Dott. Puglisi Mario				



Comune di Nizza di Sicilia

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA DETERMINA N. 12 DEL 12/06/2024

CON OGGETTO

ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO ANNO 2020- APPROVAZIONE RUOLO INSOLUTI ORDINARIO COATTIVO

SI APPONE IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DI ESECUTIVITA'

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ai sensi del 5 comma dell'art. 55 della legge 142/90, recepito con l'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. n. 127/97 recepito con L.R. n. 23/98 sul capitolo del PEG esercizio in corso

ESPRIME

parere favorevole per la regolarità' contabile dell'atto.

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:

-	Clg	Anno	lmp/Sub	Capitolo	Art	Importo

II F.F.Responsabile dell' Area Carrolo Giuseppa

